



COMUNE DI SAVONA
Settore Qualità e Dotazioni Urbane

PROGETTO INTEGRATO "SAVONA P.I.U'. SAVONA"
- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DEL PROLUNGAMENTO (int. 6)
- RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO ALLA BASE DELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR (int. 31)

DISCIPLINARE DI INCARICO – REV 1

concernente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico per la predisposizione del **Progetto nei livelli definitivo ed esecutivo**, per il **Coordinamento della sicurezza in fase progettuale**, per la **Direzione Lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo**, nonché del **Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva** ai sensi del D.Lgs 81/2008, completi della compilazione di tutti gli altri documenti prescritti ai sensi di legge o comunque necessari, secondo quanto stabilito dal D.lgs 12/04/2006, n. 163 e dal D.P.R. 554/99.

Art. 1 - Affidamento degli incarichi.

Il Comune di Savona affida a (P.IVA
..... e C.F. con recapito in via
....., iscritto all'Ordine Professionale al
n° l'incarico relativo a: *PROGETTO INTEGRATO "SAVONA P.I.U'. SAVONA" -
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DEL PROLUNGAMENTO (int. 6) - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO
PUBBLICO ALLA BASE DELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR (int. 31)*

per:

- la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, comprensivi di indagine e relazione geologico-tecnica, di indagine e relazione archeologica, e il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale;
- la Direzione dei Lavori (assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo) e il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva,

----- SEZIONE I : RELATIVA ALLA FASE PROGETTUALE DELL'OPERA -----

Art. 2 - Obblighi dell'affidatario incaricato della Progettazione.

L'affidatario svolgerà l'incarico conferito ed accettato, uniformandosi alle richieste ed istruzioni che l'Amministrazione Comunale vorrà formulare circa la compilazione del progetto in questione.

Esso resterà obbligato all'osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere pubbliche, **D.P.R. 554/1999**, nonché al **Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006**, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione verrà espletato secondo quanto previsto dal **D.Lgs. 81/2008**.

L'affidatario, alla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile" nel territorio dell'unione europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.P.R. 554/1999, e dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, con un massimale minimo di 500.000,00 euro (diconsi euro cinquecentomila/00).

L'affidatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, ha l'obbligo di munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo quanto previsto dall'art. 111 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006.

Resta inteso che l'onere conseguente alla suddetta polizza è a completo carico dell'affidatario.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale. (comma 1, art. 111 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006)

Art. 3 - Modalità di esecuzione del progetto.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche, secondo quanto previsto dalle leggi di cui al precedente articolo ed in base alle altre disposizioni che potrà impartire in proposito il Responsabile del competente Ufficio.

Art. 4 - Contenuti del progetto.

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto *Preliminare* approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 180 in data 23 giugno 2009 **per quanto non in contrasto con normative e/o provvedimenti successivamente emanati e non in contrasto con quanto stabilito nel presente disciplinare**, e nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati e dei limiti di spesa prestabiliti e deve prevedere le seguenti prestazioni di dettaglio:

a. PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs n.163/2006, nonché dagli artt. 25 e succ. del D.P.R n.554/99.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. In particolare si segnalano le autorizzazioni relative alla Pianificazione di Bacino, alla tutela archeologica, paesistica, ambientale e monumentale.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi necessari per quanto sopra.

In particolare si evidenzia che il progetto dovrà essere corredato, di apposita relazione geologica-geotecnica (come previsto nel su citato art. 25 del D.P.R n. 554/99) ed archeologica.

Nel progetto è anche compreso il rilievo topografico di dettaglio.

Il progetto definitivo dovrà inoltre consentire l'effettuazione dei procedimenti di esproprio/occupazione temporanea od, eventualmente, accordo bonario/permuta.

b. PROGETTO ESECUTIVO:

Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 93 del D.Lgs n.163/2006 e relativi allegati, nonché degli artt. 35 e succ. del D.P.R. n.554/99.

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.

In particolare si evidenzia che il progetto dovrà essere corredato di apposita relazione geologica-geotecnica (come previsto nel su citato art. 25 del D.P.R n. 554/99).

Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprenderà normative ed elaborati di dettaglio allo scopo di rendere possibile la preliminare acquisizione del bene in piena conformità con la legge.

I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base a verifiche accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente.

Al progetto dovranno comunque essere allegare tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge rilasciate dai competenti Enti, in ordine agli aspetti costruttivi, idrogeologici, ambientali, monumentali ed archeologici. Il quadro economico del progetto sarà redatto ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 554/1999.

Nel progetto sono compresi gli elaborati specialistici quali:

- progetto strutturale
- progetto impiantistico per impianti di illuminazione, videosorveglianza, irrigazione, fognatura ecc;
- ogni altro elaborato necessario per la realizzazione dei lavori e per la certificazione di conformità degli stessi secondo la normativa vigente.

Nel progetto dovrà essere evidenziata la categoria (o le categorie) prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

c. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il Piano di Sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (nel seguito "decreto" deve essere redatto ai sensi dell'Allegato XV al citato decreto.

Il fascicolo, di cui al comma 2 dell'art. 91 del decreto contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, deve essere predisposto tenendo dell'Allegato XVI del Decreto.

Art. 5 - Tempo per l'esecuzione del progetto.

*Il progettista dovrà consegnare il progetto definitivo entro **45 giorni** dall'affidamento dell'incarico.*

*Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro **60 giorni** dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.*

Il professionista dovrà consegnare all'amministrazione 4 copie dei progetti su supporto cartaceo e una copia di tutti gli elaborati progettuali su supporto magnetico, nelle modalità preventivamente concordate con l'ufficio tecnico.

Dopo la consegna di ognuno dei progetti il RUP procederà alla verifica e/o validazione degli stessi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.554/99 e s.m.i..

Nell'ipotesi in cui il RUP non possa procedere a verifica e/o validazione del progetto per errori, omissioni o carenze progettuali verrà computato nel termine il tempo occorrente per l'adeguamento del progetto, a partire dalla comunicazione data dal RUP al progettista.

Art. 6 - Modifiche al progetto.

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato, senza diritto ad alcun compenso, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso.

Secondo quanto previsto dall'art. 132 del più volte citato D.Lgs 163/2006, possono essere ammesse varianti in corso d'opera esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a.** per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti;
- b.** per cause impreviste o imprevedibili, accertate dall'Amministrazione Comunale che non alterino l'impostazione progettuale;
- c.** per la presenza di eventi verificatesi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
- d.** per errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;

Pertanto nei casi sub **a)** e sub **b)** verranno riconosciuti al professionista i compensi valutati secondo quanto previsto dalla legge professionale vigente.

Nel caso sub **d)** il progettista sarà responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'errore o dell'omissione verificatasi.

La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri di esecuzione, ferma restando - in ogni caso - l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

----- **SEZIONE II : RELATIVA ALLA FASE ESECUTIVA DELL'OPERA** -----

Art. 7 – Prestazioni della Direzione Lavori

Le mansioni del Direttore dei Lavori sono affidate secondo quanto specificato all'articolo 1 del presente disciplinare a _____, e verranno espletate mediante visite periodiche, nel numero necessario a suo giudizio, nonché ogni qualvolta il Comune ne farà richiesta.

Specificatamente, l'incarico riguarda la Direzione Lavori, compreso l'assistenza alla DL, le misure, e la contabilità, l'assistenza al collaudo e la liquidazione dell'opera, in base al Progetto Esecutivo approvato e al relativo Capitolato Speciale d'Appalto e al Capitolato Speciale Generale (approvato con D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145).

Le funzioni e la responsabilità della Direzione Lavori sono quelle previste dal Regolamento, dal D.P.R. 554/1999 e dal D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163.

Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere direttamente all'organizzazione di supporto, programmando, coordinando, supervisionando le attività di cui all'articolo seguente, oppure avvalendosi della collaborazione dei Direttori Operativi e Ispettori di cantiere i cui **nominativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.**

Il Direttore dei Lavori terrà sistematicamente i contatti con il Responsabile Unico del Procedimento direttamente e/o tramite i suoi collaboratori e assicurerà le seguenti attività e mansioni di sorveglianza ed assistenza continua a tutti i lavori nonché misura e contabilizzazione, mediante personale idoneo.

Più particolarmente, le attività comprenderanno quanto segue:

- a) presenza in cantiere con espletamento di interventi tecnico - amministrativi, volti ad ottenere il rispetto del Capitolato e delle norme di contratto;
- b) controllo e coordinamento delle varie attività, ivi compresa la regolare emissione dei disegni costruttivi e di dettaglio da parte dell'Impresa;
- c) controllo topografico del tracciamento delle opere;
- d) controllo ed assistenza per l'esecuzione di tutte le opere comprese nel contratto d'appalto: opere civili e opere impiantistiche;
- e) verifiche e controlli da eseguire in contraddittorio con l'Impresa per il "controllo qualità" delle forniture e delle lavorazioni;
- f) esecuzione delle misurazioni in contraddittorio con l'Impresa;
- g) redazione di disegni contabili, tenuta di libri contabili;
- h) tenuta del registro di contabilità;
- i) elaborazione di nuovi prezzi, controllo dei prezzi, della qualità e quantità dei materiali forniti per opere eseguite;
- j) assistenza al collaudo delle opere.

Il Direttore dei Lavori dovrà, inoltre, durante la fase di appalto dei lavori, gestire la procedura di accertamento della presa visione. In particolare egli, o persona formalmente delegata, dovrà accompagnare, nei giorni stabiliti dal bando di gara e previo appuntamento concordato con il Comune, le imprese che ne faranno richiesta, ad eseguire il sopralluogo sul sito ove si svolgeranno i lavori stessi. Quindi dovrà rilasciare alle imprese accompagnate la attestazione di presa visione dei luoghi, verificando, preliminarmente, che il soggetto accompagnato abbia titolo ad effettuare il sopralluogo.

Tutte le suddette attività saranno esplicate mantenendosi in stretto contatto con l'Ufficio Tecnico Comunale il quale impartirà le disposizioni relative.

Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.P.R. 554 del 21.12.1999, il ***Direttore dei Lavori dovrà, ogni 60 giorni, presentare al responsabile del procedimento, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento dei lavori.***

I Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere collaboreranno con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni previste nel progetto approvato siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

In particolare, le mansioni sono quelle previste dall'articolo 125 del D.P.R. nr. 554 del 21.12.1999.

Art. 8 – Qualificazione dell'affidatario ai fini del Coordinamento della sicurezza

L'affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del Decreto, e di poter, quindi, espletare l'incarico oggetto del presente disciplinare.

Art. 9 – Prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza - modalita' di esecuzione.

Le presenti indicazioni sono da intendersi a mero titolo indicativo e non esaustivo, comprensive quindi di ogni altra attività necessaria per il corretto espletamento dell'incarico.

L'affidatario dovrà provvedere nell'ambito delle proprie funzioni di coordinatore agli obblighi contenuti all'articolo 92 del decreto:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisponde il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- relazionare durante l'esecuzione dei lavori, periodicamente ed in occasione dell'emissione degli SAL, sull'applicazione delle norme di sicurezza da parte delle imprese esecutrici al fine di poter procedere alla liquidazione degli oneri della sicurezza previsti nel contratto d'appalto.

Art. 10 – Tempi di espletamento delle varie prestazioni tecniche-amministrative

Le prestazioni descritte nei precedenti articoli saranno espletate a partire dalla data di approvazione dell'incarico fino al collaudo finale delle opere in argomento.

Art. 11 - Rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice

Fermi restando i poteri e le facoltà di vigilanza e di controllo attribuite alla Stazione Appaltante dalla presente convenzione, restano attribuiti in via esclusiva alla Stazione Appaltante stessa ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali nel rapporto contrattuale con l'Impresa Appaltatrice che abbia o che possa avere riflessi economici o tecnici di particolare rilevanza.

Tali poteri e facoltà saranno esercitati dalla Stazione Appaltante tramite i competenti organi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano:

- l'autorizzazione alla consegna dei lavori ed alla redazione del relativo verbale;

- l'assenso alla predisposizione di perizia di variante e/o suppletive (che dovranno essere portate a conoscenza del Comune dal momento in cui si manifesta la loro esigenza);
- la definizione dei nuovi prezzi e l'autorizzazione alla redazione del relativo verbale;
- la concessione di proroghe;
- l'assenso alla sospensione ed alla ripresa lavori e alla redazione dei relativi verbali;
- la definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante;
- il controllo finanziario programmatico dei lavori;
- l'assenso alla redazione dei verbali di constatazione;
- l'esecuzione di eventuali misurazioni e prove di controllo, in aggiunta a quelle effettuate dalla Direzione Lavori;
- l'assenso all'emissione di ordini di servizio che conseguano a decisioni di rilevanza tecnica economica e gestionale.

Resta inteso che tutte attività svolte dalla Stazione Appaltante **non sollevano** la Direzione Lavori dalla responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato.

Art. 12 - Poteri di controllo sull'attività di Direzione Lavori, sull'andamento dei lavori e sulla contabilità.

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente art. 5 la Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite che per quanto riguarda i tempi.

In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa la Stazione Appaltante esporrà i propri rilievi alla Direzione Lavori.

Quest'ultima è tenuta ad uniformarsi alle determinazioni della Stazione Appaltante ed a fare relazione sull'avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

Il controllo contabile è effettuato dalla Stazione Appaltante sulla base di dati forniti dalla Direzione Lavori. A richiesta del Comune, la Direzione Lavori è obbligata a fornire chiarimenti e a mettere a disposizione dello stesso la documentazione relativa al resoconto contabile.

Qualora venga nominato un collaudatore già nel corso dei lavori, sarà compito della Direzione Lavori assistere tale collaudatore nell'espletamento del suo mandato.

--- SEZIONE III : RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE E AFFIDATARIO ----

Art. 13 - Determinazioni dell'importo dell'onorario

L'onorario per la *progettazione definitiva, esecutiva*, per il *coordinatore della sicurezza in fase di progettazione*, per la *Direzione dei Lavori* e per il *coordinatore della sicurezza in fase di progettazione* viene determinato in sede di offerta. La suddivisione degli importi fra le varie fasi viene valutata nel seguente modo:

progetto definitivo	0.21	
Progetto esecutivo	0.16	
Coord. Sicurezza in fase di progettazione	0.10	
Totale fase progettuale	0.47	0.47
Direzione lavori	0.34	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0.19	
Totale fase esecutiva	0.53	0.53
Totale		1.00

Nel caso di redazione di perizia di variante richiesta dalla Stazione Appaltante, qualora ammissibile, la stessa sarà remunerata applicando la tariffa professionale di cui al DM 04.04.2001, per la classe/categoria Id, per gli importi variati in aumento, applicando spese 0%, sconto 20% nonché l'ulteriore sconto offerto in sede di gara,

Art. 14 - Modalità di pagamento progettazione.

Gli onorari per la progettazione, come determinati all'art. 13, saranno corrisposti per ogni livello di progettazione dopo l'avvenuta verifica e/o validazione degli elaborati progettuali e l'approvazione del progetto da parte dei competenti organi comunali, secondo la suddivisione percentuale di cui all'articolo 13.

L'Amministrazione Comunale non procederà alla liquidazione dell'onorario relativo alla progettazione esecutiva, qualora il professionista non presenti la garanzia di cui all'art. 111 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006.

In caso di mancata approvazione del progetto *per cause esclusivamente imputabili alla Civica Amministrazione*, entro 120 giorni dalla data di consegna di tutti gli elaborati costituenti il progetto, verrà liquidato interamente il compenso spettante al professionista per il lavoro svolto.

Il pagamento avverrà previo controllo, da parte dei tecnici comunali, di conformità degli elaborati a quanto stabilito dalla normativa vigente per la compilazione dei progetti di opere pubbliche.

Art. 15 - Modalità di pagamento della Direzione Lavori.

Le competenze di cui all'art. 13 per la fase esecutiva, saranno liquidate e corrisposte ai professionisti incaricati su presentazione di fatture, il cui importo complessivo sarà determinato assumendo a base l'ammontare dei certificati di pagamento in acconto per lavori emessi a favore dell'Impresa.

L'onorario sarà corrisposto nella misura del **90%** del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo **10%** verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo previa presentazione di regolare fattura.

Art. 16 Penali

Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 5 del presente disciplinare depurati delle eventuali riduzioni sui tempi di consegna offerte in sede di gara, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari ad euro 80,00.

Qualora il RUP non possa procedere a verifica e/o validazione dei progetti presentati per errori, omissioni o carenze progettuali nel calcolo dei termini contrattuali di cui sopra, verrà conteggiato il tempo occorrente per l'adeguamento del progetto con decorrenza dalla comunicazione data dal RUP al progettista, con applicazione, in caso di superamento dei termini, della penale di cui al presente articolo.

Art. 17 - Revoca dell'incarico.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile e fatto salvo il risarcimento del danno derivante da inadempimento si avrà risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi al progettista con raccomandata con ricevuta di ritorno nelle seguenti ipotesi:

- Qualora l'attività sia stata esercitata in modo scorretto o in violazione alle prescrizioni contrattuali;
- In caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
- Qualora il progettista si sia reso responsabile di ritardi che abbiano arrecato pregiudizio all'amministrazione del Comune di Savona.

L'amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del primo comma dell'art. 2237 del codice civile.

In tale ipotesi l'affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge riferito alla parte di lavoro effettivamente svolto al momento del recesso, da valutare sulla base dello schema di parcella allegato al capitolato.

Art. 18 - Proprietà del progetto.

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed utilizzarlo nella maniera che riterrà più opportuna.

Art. 19 – Clausola compromissoria.

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione del presente *Disciplinare* verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora che è esclusa la competenza arbitrale, per le controversie insorte, in corso o al termine dell'incarico, in ordine all'interpretazione del presente disciplinare.

Art. 20– Spese dell'atto

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 Aprile 1986, n° 131.

Sono a carico del professionista le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune.

Sono a carico del Comune le spese relative all' I.V.A. ed al Contributo Integrativo INARCASSA se dovuto.

Saranno a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 21 – Impegno delle parti

Il presente disciplinare, deve intendersi immediatamente efficace a seguito della stipulazione ad opera delle parti contraenti.

Savona, lì _____

L’AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE SETTORE VII
QUALITA' E DOTAZIONI URBANE